

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 214/2013 DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

2. PROCEDURA SUCCESSIVA

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 14, paragrafo 1,

(3) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie ("comunicazione delle conclusioni provvisorie"), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Sono state effettuate altre visite di verifica presso le sedi delle società sottoelencate:

considerando quanto segue:

1. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (UE) n. 845/2012 ⁽²⁾ ("il regolamento provvisorio") la Commissione europea ("la Commissione") ha istituito un dazio antidumping provvisorio ("le misure provvisorie") sulle importazioni di prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese.

— Macrometal, Amburgo

(2) Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 7 novembre 2011 da Eurofer ("il denunciante") per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 70 %, della produzione totale dell'Unione di prodotti di acciaio a rivestimento organico. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova *prima facie* di pratiche di dumping

(5) In seguito tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali s'intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori ("comunicazione delle conclusioni definitive") Alle parti è stato concesso un termine entro il quale presentare osservazioni sulle conclusioni definitive.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 252 del 19.9.2012, pag. 33.

(6) Se ritenute pertinenti le osservazioni orali e scritte inviate dalle parti sono state esaminate e prese in considerazione.

